

**Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 40 (BUR n. 118/2017)
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 30
DICEMBRE 2016, N. 30 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI
STABILITÀ 2017”**

**Art. 1 - Modifica e integrazione all’articolo 72 della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di
stabilità 2017”.**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il
mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;*
- b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti
per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione
definitiva.”.*

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione.